

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 54/2024/R/eel

Deliberazione 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10

Regolamentazione delle cooperative elettriche

L' AUTORITY PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, in particolare, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 26 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come successivamente modificato e integrato (di seguito: DPR n. 235/77);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge n. 239/04);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n.188/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIU);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07) e la successiva determina del Direttore della Direzione Tariffe 4 febbraio 2008, n. 1/08 (di seguito: determina n. 1/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP) e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT) e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIC) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2009, ARG/elt 143/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- il documento per la consultazione 7 ottobre 2009, DCO n. 31/09: “Orientamenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche nell’ambito del mercato elettrico liberalizzato” (di seguito: documento per la consultazione 7 ottobre 2009).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 143/09, l’Autorità ha avviato un procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), nell’ambito della liberalizzazione del settore elettrico;

- come precisato al punto 4 della medesima deliberazione ARG/elt 143/09, gli obiettivi generali che l'Autorità si è posta per la regolamentazione di cui al precedente alinea sono:
 - favorire la stabilità regolatoria;
 - promuovere la tutela degli interessi degli utenti finali;
 - garantire il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio;
 - promuovere la trasparenza e la semplificazione dei rapporti tra gestori del servizio e gli utenti finali;
 - armonizzare la regolazione delle cooperative elettriche con l'evoluzione del processo di liberalizzazione e del quadro regolatorio europeo;
- sempre nell'ambito del medesimo procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione 7 ottobre 2009, in relazione al quale l'Autorità ha riscontrato l'opportunità di inquadrare la regolazione delle cooperative nell'ambito del nuovo contesto del mercato liberalizzato tenuto conto delle misure regolatorie già adottate dall'Autorità, in coerenza con l'assetto nazionale del settore e tenendo conto della legge n. 99/09;
- il termine per l'invio di osservazioni e proposte relative al documento per la consultazione di cui al precedente alinea, inizialmente fissato al 15 novembre 2009, anche a seguito dell'audizione finale della Confederazione Cooperative Italiane Federconsumo-Coonfcooperative svoltesi davanti al Collegio dell'Autorità in data 5 novembre 2009, è stato prorogato al 4 gennaio 2010;
- le osservazioni pervenute dalle cooperative hanno evidenziato in prevalenza la necessità di conservare la specificità delle cooperative, riconosciuta da ultimo dal decreto legislativo n. 79/99, con particolare riferimento alla loro qualità di autoproduttori e alla loro natura mutualistica;
- le cooperative hanno sottolineato altresì come, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 99/09, esse possono essere assimilate ad aziende distributrici solo in relazione ai clienti non soci serviti con la propria rete, anche in presenza di una concessione di distribuzione;
- le osservazioni pervenute dagli altri operatori hanno invece evidenziato la necessità di armonizzare la regolazione delle cooperative in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e regolatorio vigente, al fine di semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra gestori del servizio e clienti finali e di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di regolazione della qualità e delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
- i suddetti operatori hanno altresì ritenuto apprezzabile l'orientamento dell'Autorità, teso a definire un contesto di stabilità regolatoria che consente di assicurare la piena tutela degli interessi dei clienti finali serviti nell'ambito della cooperativa, a cominciare dai non soci. I principi indicati, infatti, concorrono a rafforzare un contesto regolatorio coerente ed ordinato, facendo chiarezza sui rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti;
- i suddetti soggetti hanno altresì evidenziato che la responsabilità del servizio di distribuzione dell'impresa concessionaria competente nel territorio sia una condizione imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema elettrico;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri; e che le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;
- l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale;
- l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze;
- ai sensi dell'articolo 1-ter del DPR 235/77, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;
- non risultano ancora rilasciate le concessioni di cui al precedente alinea nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative; e che fino a tale rilascio le realtà esistenti continuano a svolgere l'attività di distribuzione nei rispettivi territori;
- la direttiva 2003/54/CE prevede che, a partire dall'1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie "cliente vincolato";
- la legge 125/07 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE;
- dall'1 luglio 2007, si è pertanto realizzata la completa liberalizzazione del mercato elettrico, con la possibilità, anche per i clienti finali domestici, di approvvigionarsi di energia elettrica nel mercato libero;

- l'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede che, fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;
- l'articolo 33, comma 6, della legge n. 99/09, prevede altresì che, limitatamente alle reti interne di utenza (di seguito: RIU) di cui al comma 1 del medesimo articolo, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
- l'articolo 33, comma 7, della legge n. 99/09, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115/08 "sistema efficiente di utenza" (di seguito: SEU) è un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente".

Considerato che:

- le cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima;
- l'origine storica delle cooperative risale a cavallo tra il XIX e il XX secolo ed è localizzata nelle aree periferiche dell'arco alpino, per utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche;
- esse svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili e che tale energia viene prioritariamente messa a disposizione dei soci secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
- per garantire la fruizione dell'energia autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale, le cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio;
- tali reti inoltre, sono state successivamente interconnesse con la rete nazionale con connessioni, generalmente in media tensione atte a garantire che, a fronte di un

utilizzo di fonti rinnovabili non programmabili, fosse garantita l'alimentazione dei clienti finali allacciati a tali reti, anche in assenza di autoproduzione;

- le cooperative sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge n. 1643/62 e, successivamente, riconosciute e regolamentate dal decreto legislativo n. 79/99 e presentano un numero rilevante di clienti finali domestici con la qualifica sia di soci che di non soci;
- proprio per le ragioni appena esposte, il decreto legislativo n. 79/99 ha previsto che il servizio di distribuzione per i non soci continuasse ad essere svolto dalle stesse cooperative nell'ambito della regolamentazione generale del servizio di distribuzione;
- rispetto allo schema generale di cooperativa con proprio impianto di produzione e propria rete di distribuzione, storicamente si sono configurati ulteriori schemi d'impresa mutuati dal predetto schema generale, in particolare sono presenti:
 - cooperative senza reti di distribuzione, ma con diritti d'uso di reti di distribuzione di terzi, conseguenti a interventi di razionalizzazione di reti esistenti sul medesimo territorio;
 - cooperative senza impianti di produzione, ma con diritti di sottensione su produzioni idroelettriche di terzi realizzate sulla medesima asta idraulica dell'impianto di produzione originariamente nella disponibilità della cooperativa;
 - nuove cooperative costituite per l'utilizzo di energia autoprodotta da fonti rinnovabili, ma che utilizzano l'esistente rete nazionale per il trasporto della medesima;
 - più recentemente si sta proponendo il tema delle cooperative di mero consumo.

Considerato che:

- i decreti ministeriali aventi ad oggetto il rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, recano nelle convenzioni ad essi allegate (di seguito: convenzioni di distribuzione) le finalità, le condizioni, le modalità e i limiti della medesima attività;
- le convenzioni di distribuzione specificano che l'attività di distribuzione è esercitata sulle reti di distribuzione situate nell'ambito territoriale di competenza della concessionaria e che fanno parte della suddetta attività: la gestione delle reti di distribuzione, la decisione degli interventi di manutenzione, la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo, l'esercizio degli impianti, l'esecuzione degli interventi di manutenzione, la realizzazione degli interventi di sviluppo;
- le convenzioni specificano inoltre che l'attività di distribuzione è esercitata dalla concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione nel territorio dei comuni oggetto della concessione nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e in osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero stesso e dall'Autorità, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia;
- una cooperativa che ha ottenuto la concessione deve pertanto rispettare gli obblighi previsti dalle convenzioni di distribuzione nei confronti di tutti gli utenti non soci, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 normativa vigente;

- stante l'unicità fisica della rete di distribuzione gestita dalla suddetta cooperativa, le prestazioni di detta rete prescindono dalla natura dell'utenza (socio o non socio);
- pertanto, una gestione efficiente di una rete di distribuzione presuppone che le modalità di svolgimento del servizio di distribuzione siano omogenee per tutti gli utenti della suddetta rete, indipendentemente dalla loro natura di soci o non soci;
- effettivamente, le concessioni finora rilasciate alle cooperative non fanno distinzione tra soci e non soci;
- peraltro, in taluni casi, quando l'ente locale figurava come socio, le cooperative si sono avvalse della disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, per ottenere la cessione dei rami d'azienda Enel nei comuni di appartenenza e il rilascio della concessione; e che in questa circostanza, al fine di superare la soglia prevista dal medesimo comma, i soci e i non soci sono stati equiparati e considerati indistintamente utenti del servizio di distribuzione;
- con deliberazione n. 95/07, inoltre, l'Autorità ha definito i criteri generali per l'applicazione delle disposizioni in materia di verifica del vincolo V1 e di perequazione generale alle cooperative e, in coerenza con tali criteri, con determina n. 1/08 sono state definite le modalità applicative per il secondo periodo regolatorio (2004-2007) sulla base di una visione univoca dell'intera rete di proprietà della cooperativa;
- anche le cooperative operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano, in quanto esercenti il servizio di distribuzione, alla perequazione definita dalla deliberazione n. 95/07, per la totalità della rete di loro proprietà;

Considerato che:

- per i motivi storici già ricordati, le reti sviluppate dalle cooperative sono, di norma, le uniche presenti nei rispettivi territori, alimentando in esclusiva intere porzioni del territorio altrimenti isolate;
- questa situazione implica la necessità di considerare le reti delle cooperative come reti con obbligo di connessione di terzi, anche se le stesse operano in un ambito territoriale in cui la concessione di distribuzione è stata affidata ad una impresa di distribuzione terza;
- infatti non è né economicamente né tecnicamente razionale per il sistema elettrico prevedere una duplicazione delle reti di distribuzione all'interno di un medesimo territorio;
- peraltro, ai sensi del comma 1.1 del TIT sono reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime; e che la cooperativa, in quanto tale, non può essere considerata un cliente finale in quanto, per espressa ragione sociale, le cooperative sono operatori elettrici finalizzati alla produzione e alla vendita di energia elettrica ai propri soci.

Considerato inoltre che:

- le cooperative non possono essere identificate come RIU, di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, in quanto:
 - connettono soprattutto clienti di tipo domestico o comunque non industriali;

- sono, di norma, connesse al sistema in media o bassa tensione;
- l'energia elettrica prodotta non è funzionalmente essenziale a processi produttivi industriali, stante anche la consistente presenza di clienti finali civili;
- sono preesistenti rispetto al decreto legislativo n. 79/99;
- inoltre, per gli aspetti relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, le cooperative non sono neppure assimilabili ad un SEU in quanto connettono una pluralità di clienti finali con reti che insistono su aree di natura pubblica;
- peraltro, mantengono la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prefigurando una situazione ibrida in cui la rete che collega gli impianti di produzione agli impianti di utilizzazione finale:
 - è una rete nella disponibilità dell'autoproduttore, ma è anche una rete di distribuzione o, perlomeno, una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è una rete connessa alla restante rete nazionale con una connessione potenzialmente in grado di alimentare i clienti finali allacciati anche in assenza di autoproduzione.

Considerato infine che:

- le cooperative per la fornitura di energia elettrica ai clienti soci sono assimilabili ad una azienda che produce e/o compra energia elettrica;
- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, la cooperativa può, nel rispetto della normativa vigente:
 - operare sul mercato elettrico per conto proprio;
 - operare sul mercato elettrico con un grossista mediante un mandato senza rappresentanza (di seguito: grossista mandatario);
- nel caso in cui la cooperativa operi nel mercato per conto proprio, risulta essere un utente del dispacciamento e pertanto deve:
 - stipulare con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento per l'immissione di energia elettrica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
 - stipulare con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento per le unità di consumo corrispondenti ai punti di prelievo dei clienti soci, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
 - risultare titolare di un contratto di trasmissione e distribuzione per i prelievi di energia delle unità di consumo ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
 - gestire i rapporti con il GME, ai sensi del Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
 - stipulare un contratto per l'approvvigionamento dell'energia di integrazione o per la vendita delle eccedenze;
- nel caso in cui operi nel mercato mediante un grossista mandatario, quest'ultimo dovrebbe figurare come titolare del contratto di trasporto e come fornitore esclusivo dei soci della cooperativa, vanificando i limiti di ricavo che permettono di ascrivere la cooperativa stessa nel contesto della mutualità prevalente;

Ritenuto necessario:

- che la situazione dei servizi elettrici forniti dalle cooperative in alcuni ambiti del territorio nazionale sia inquadrata in un contesto normativo organico e coordinato, nell'ambito del sistema elettrico nazionale, coerente con il processo di liberalizzazione del servizio;
- garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico di distribuzione, prevedendo che:
 - una rete di una cooperativa sia gestita nella sua totalità con criteri e normative uniformi;
 - l'accesso al servizio sia garantito in condizioni efficienti e non discriminatorie agli utenti residenti nel territorio interessato dalla presenza delle reti della cooperativa;
- prevedere pertanto che le cooperative con concessione di distribuzione svolgano il servizio di distribuzione, risultando assoggettate ai conseguenti obblighi, nell'ambito territoriale definito dalla concessione stessa sia nei confronti degli utenti soci che nei confronti dei non soci;
- prevedere che la rete elettrica esercita dalle cooperative che operano nell'ambito territoriale di competenza di una azienda distributrice concessionaria terza sia sottoposta agli obblighi previsti per le reti con obbligo di connessione di terzi;
- definire le modalità operative per la gestione delle partite di energia ai fini del TIT, nonché della normativa del dispacciamento, nel caso di cooperative sia concessionarie che non concessionarie;
- salvaguardare le specificità delle cooperative come autoproduttori con una propria rete di collegamento tra l'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale dell'energia, intercettando, nel contempo, la specificità di una pluralità di utenze che potenzialmente potrebbero essere alimentate per l'intero fabbisogno dall'energia scambiata con il sistema elettrico nazionale;
- gli utenti soci siano assimilabili a clienti liberi che si approvvigionano presso la propria cooperativa in coerenza con il contesto del mercato liberalizzato; e che relativamente al servizio di produzione e fornitura di energia elettrica, la cooperativa possa essere assimilata ad un'azienda che produce e/o compra energia elettrica per la fornitura ai propri soci, operando nel mercato per conto proprio o mediante un mandato senza rappresentanza ad un grossista, salvaguardando i criteri di mutualità prevalente a cui le cooperative si ispirano;
- prevedere che ciascun cliente socio, con riferimento al rispettivo punto di connessione possa in ogni caso usufruire dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e del conto energia;
- prevedere che ciascun cliente socio, con riferimento al rispettivo punto di prelievo possa in ogni caso usufruire del *bonus* elettrico;
- prevedere che relativamente al pagamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema e alle ulteriori componenti il cliente socio sia trattato in coerenza con quanto specificato nei precedenti alinea;
- salvaguardare comunque la possibilità per i clienti soci di accedere al servizio di maggior tutela o di approvvigionarsi da un fornitore diverso dalla propria cooperativa;
- prevedere che i clienti soci che si avvalgono della facoltà di cui al precedente alinea siano trattati a tutti gli effetti come clienti non soci;

- prevedere che le cooperative, in quanto soggetti che esercitano le attività di produzione e/o compravendita di energia e di distribuzione, siano soggette agli obblighi di cui al TIU;
- definire i principi generali di regolazione delle cooperative elettriche che non dispongono di una propria rete e, in ogni caso, distinguendo le realtà esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 dalle realtà eventualmente costitutesi successivamente;
- definire i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti operanti nell'ambito del sistema elettrico nazionale;

DELIBERA

Articolo 1

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche

- 1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A) (di seguito: TICOOP).

Articolo 2

Disposizioni transitorie

- 2.1 Le cooperative esistenti, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti finali non soci, sono considerate, ai fini del presente provvedimento, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.2 Le disposizioni di cui all'articolo 6 del TICOOP entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 3.3 Le restanti disposizioni del TICOOP entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2011.

26 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis